



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii;

VISTA la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 luglio 2022 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);

VISTO l’art. 8, comma 7, 8 e 9 dell’O.M. 112/2022, ai sensi del quale all’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;

VISTO il Dispositivo di questo Ufficio n. 9963 del 21/08/2022 che delega ai sensi dell’art 8 comma 5 dell’OM 60 del 10/7/2020 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l’iscrizione nelle GPS della provincia di Chieti e di Pescara;

VISTO il D.M. n. 51 del 17 marzo 2023 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 luglio 2022, n. 112 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.n.15438 del 17/07/2023 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Chieti e di Pescara, comprensive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, su posto comune e di sostegno del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I[^] e II[^] grado e personale educativo valevoli per l’A.S. 2023/2024;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.n.17259 del 4/08/2023 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze delle Province di Chieti e di Pescara 1 fascia, comprensive degli elenchi aggiuntivi, posto sostegno, del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I^o e II^o grado di cui all’O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per l’a.s. 2023/2024;

TENUTO CONTO delle segnalazioni e dei reclami pervenuti da alcuni aspiranti relativamente alle posizioni ed ai punteggi riportati nelle predette graduatorie;

ESAMINATI i reclami e corrette le posizioni di quei candidati per i quali si è riscontrata la fondatezza della contestazione;

DISPONE

La pubblicazione in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Chieti e di Pescara- posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I[^] e II[^] grado e personale educativo valevoli per l'A.S. 2023/2024, allegate al presente dispositivo.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 O.M. 112/2022 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente

Pierangelo Trippitelli

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*